

Comune di **ROGNANO**

Provincia di Pavia

***REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
COMUNALE***

*Versione aggiornata al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27-06-2007

# **INDICE**

---

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

	Pag.
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Casi non previsti dal Regolamento	4
Art. 3 – Commissione permanente del Regolamento	4

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

Art. 4 – Consiglieri Comunali – Entrata in carica	5
Art. 5 – Prima seduta del Consiglio	5
Art. 6 – Primi adempimenti del Consiglio	5

## **TITOLO III GRUPPI CONSILIARI**

Art. 7 – Composizione	6
Art. 8 – Costituzione	6
Art. 9 - Presa d'atto del Consiglio	6
Art.10 – Conferenza dei Capigruppo	6

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 11 – Sede riunioni	7
Art. 12 – Riunioni ordinarie e urgenti	7
Art. 13 – Convocazione	7
Art. 14 – Seduta di prima convocazione	8
Art. 15 – Seduta di seconda convocazione	8
Art. 16 – Ordine del giorno	9
Art. 17 – Sedute – Adempimenti preliminari	9
Art. 18 – Pubblicità e segretezza delle sedute	9
Art. 19 – Partecipazione alle sedute del Consiglio di Assessori non Consiglieri	10
Art. 20 – Partecipazione alle sedute da parte di funzionari o consulenti	10

**TITOLO V  
DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

	Pag.
Art. 21 – Ordine durante le sedute	11
Art. 22 – Sanzioni disciplinari	11
Art. 23 – Tumulto in aula	11
Art. 24 – Comportamento del pubblico	11
Art. 25 – Prenotazione per la discussione	11
Art. 26 – Svolgimento interventi	12
Art. 27 – Durata interventi	12
Art. 28 – Questioni pregiudiziali o sospensione	12
Art. 29 – Fatto personale	12
Art. 30 – Dichiarazione di voto	13
Art. 31 - Presentazione di emendamenti	13
Art. 32 – Discussione e votazione di emendamenti	13
Art. 33 – Chiusura della discussione	13
Art. 34 – Votazione	13
Art. 35 – Verbalizzazione riunioni	14
Art. 36 – Segretario e Consiglieri – Incompatibilità di presenza	14

**TITOLO VI  
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

Art. 37 – Indennità di presenza e rimborsi spese	15
Art. 38 – Interrogazioni	15
Art. 39 – Interpellanze	15
Art. 40 – Modalità di presentazione e svolgimento	15
Art. 41 – Mozioni	15
Art. 42 – Svolgimento delle mozioni	16
Art. 43 – Votazione delle mozioni	16
Art. 44 – Ordini del giorno	16

**TITOLO VII  
COMMISSIONI**

Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti	17
Art. 46 – Composizione, nomina e durata delle Commissioni permanenti	17
Art. 47 – Lavori delle Commissioni permanenti	17
Art. 48 – Commissioni speciali – miste	18
Art. 49 – Commissioni di indagine	18
Art. 50 – Norme di rinvio	18
Art. 51 – Entrata in vigore – Diffusione	18

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **Art. 2 – Casi non previsti dal Regolamento**

Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale. Tale decisione, a richiesta di almeno un Consigliere, può essere sottoposta alla votazione del Consiglio Comunale.

### **Art. 3 – Commissione permanente del Regolamento**

Il Consiglio Comunale nomina la Commissione Permanente del Regolamento.

Ad essa compete di sottoporre al Consiglio le proposte che, derivate dall'esperienza, possono migliorare, chiarire o modificare quanto disposto dal Regolamento.

La Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede di diritto, dal Segretario Comunale, da due Consiglieri indicati dalla maggioranza e da due Consiglieri indicati dalle minoranze.

La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 4 – Consiglieri Comunali – Entrata in carica**

I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione o supplenza dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

#### **Art. 5 – Prima seduta del Consiglio**

La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

#### **Art. 6 – Primi adempimenti del Consiglio**

Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti ai sensi dell'art. 41 del T.U. 267/2000, oltre a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto comunale.

### **TITOLO III GRUPPI CONSILIARI**

#### **Art. 7 – Composizione**

I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei 10 giorni successivi la prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo e la dichiarazione di accettazione del Capogruppo.

I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro 10 giorni successivi dalla data della deliberazione consiliare di surroga alla Segreteria del Comune.

I Consiglieri che non aderiscono ad alcun Gruppo si considerano facenti parti del Gruppo misto o autonomo.

#### **Art. 8 – Costituzione**

Nei 10 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo consiliare comunica alla Segreteria del Comune la sua composizione, indicando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione o in assenza della stessa, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

I Gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

Ogni Gruppo è, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

#### **Art. 9 - Presa d'atto del Consiglio**

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

#### **Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo**

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario per l'esame di argomenti che si ritengano di particolare rilevanza.

I Capigruppo Consiliari potranno delegare a partecipare altri Consiglieri.

## **TITOLO IV**

### **ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 11 – Sede riunioni**

Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Il Sindaco, può, per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### **Art. 12 – Riunioni ordinarie e urgenti**

La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco. La convocazione è ordinaria, straordinaria o urgente a discrezione del Sindaco.

Il Consiglio può essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune; in tal caso il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni e la richiesta non può essere generica o riguardare materie che non sono comprese nella competenza del Consiglio Comunale elencate tassativamente dalla legge.

Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

#### **Art. 13 - Convocazione**

L'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno, va notificato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la notifica sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.

L'avviso di convocazione può anche essere notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo fax.

Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, può eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi; ove non lo faccia, la notifica sarà effettuata a mezzo posta, come indicato al precedente comma terzo.

L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie; almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie.

I termini di cui al presente comma, al pari degli altri termini, indicati in giorni, contenuti nel presente Regolamento, sono conteggiati tenendo conto del giorno in cui si svolge l'adunanza. Sono inclusi nel computo i giorni festivi.

Nei casi d'urgenza, l'avviso unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale almeno 48 ore prima del giorno fissato per la prima adunanza.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 48 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Nel caso in cui il Consiglio sia stato convocato d'urgenza il deposito degli

atti e la pubblicazione dell'elenco degli argomenti da trattare mediante affissione all'Albo Pretorio sono sufficienti 12 ore prima.

L'orario per l'esame della documentazione coincide con l'apertura degli uffici comunali.

Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

#### **Art. 14 – Seduta di prima convocazione**

Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono equiparati agli astenuti.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi i loro parenti o affini fino al quarto grado devono astenersi ai sensi dell'art. 78, comma 2 del T.U. 267/2000, non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

La verifica del numero legale può essere effettuata prima di ogni votazione; vi provvede il Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri.

Se la seduta è chiusa senza che sia stata esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i medesimi si intendono riproposti a meno che non venga disposto il ritiro.

Nel caso di argomenti rinviati per la trattazione ad una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

#### **Art. 15 – Seduta di seconda convocazione**

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti, indicata in quella per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente Art. 12.

Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

Gli eventuali aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente Art. 12.



#### **Art. 16 – Ordine del giorno**

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al terzo comma dell'art. 11.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre, mentre negli altri casi l'ordine di trattazione degli argomenti spetta al Sindaco.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sui punti iscritti all'ordine del giorno.

Le inversioni di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 17 – Sedute – Adempimenti preliminari**

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in assenza del Sindaco le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Vicesindaco qualora sia componente del Consiglio comunale, altrimenti dall'assessore più anziano tra quelli che facciano parte del Consiglio Comunale; qualora nessun assessore presente faccia parte del Consiglio comunale, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione, del Consiglio comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. I verbali vengono quindi approvati e se vengono effettuate osservazioni le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono alla approvazione del Consiglio comunale. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatto personale.

Alla fine dell'adunanza, il Sindaco, un assessore da lui delegato o i Consiglieri effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, che devono essere contenute in un tempo non superiore complessivamente a venti minuti. Sulle comunicazioni del Sindaco o dell'Assessore dal lui delegato può intervenire un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### **Art. 18 – Pubblicità e segretezza delle sedute**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per quelle nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone; in tal caso le sedute sono segrete e le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto; in tal caso vengono nominati dal Presidente tre Consiglieri di cui uno di minoranza, come scrutatori.

Sono effettuate in seduta pubblica le nomine e designazioni a componenti di organi e le relative revoche.

Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o in altra sede; tali adunanze hanno carattere straordinario.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale chiunque può intervenire, ma non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

#### **Art. 19 – Partecipazione alle sedute del Consiglio di Assessori non Consiglieri**

Alle sedute del Consiglio partecipano anche gli Assessori non Consiglieri.

I termini per la convocazione degli stessi sono uguali a quelli per i Consiglieri Comunali.

Ad essi spetta la funzione di relatore ed il diritto di intervento su qualunque punto all'ordine del giorno.

Gli Assessori non Consiglieri non hanno diritto di voto e non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità della seduta e della maggioranza per le votazioni.

**Art. 20 – Partecipazione alle sedute da parte di funzionari o consulenti**

Il Presidente, per esigenze della Giunta, può invitare alle sedute del Consiglio Comunale funzionari del Comune perché relazionino su determinati argomenti.

Possono altresì essere invitati alle sedute del Consiglio Comunale consulenti e/o professionisti incaricati di progettazioni e/o studi per conto dell'Amministrazione.

Svolte le relazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente, dagli Assessori e dai Consiglieri, gli invitati vengono congedati.

## **TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

### **Art. 21 – Ordine durante le sedute**

Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

La Forza Pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

### **Art. 22 – Sanzioni disciplinari**

Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto parola dal Presidente.

Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo della seduta. Se la disposizione non viene attuata ed il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta e può chiedere l'allontanamento a mezzo della Forza Pubblica.

Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori il Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art. 23 - Tumulto in aula**

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

### **Art. 24 – Comportamento del pubblico**

Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri; è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi ostacoli il proseguimento dei lavori.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo al medesimo.

### **Art. 25 – Prenotazione per la discussione**

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno i Consiglieri che lo desiderano chiedono di prendere parola su di essi.

#### **Art. 26 – Svolgimento interventi**

Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.

I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire dopo una chiamata.

I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente.

#### **Art. 27 – Durata interventi**

Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente.

La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- dieci minuti per illustrazione e discussione proposte ex art. 42 secondo comma T.U. 267/2000;
- cinque minuti per tutte le altre fattispecie;

Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se, per due volte invitato, il Consigliere persiste nel suo atteggiamento.

La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va quindi consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione ad altra seduta.

#### **Art. 28 – Questioni pregiudiziali e sospensive**

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.

Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la medesima sia rinviata ad altra seduta.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### **Art. 29 – Fatto personale**

E' fatto personale l'essere censurato dalla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.

Quando un Consigliere domanda la parola per fatto personale deve indicarne i motivi, ed il Presidente, se ne ritiene accoglibile la domanda, gli concede la parola al termine della discussione sul punto all'ordine del giorno. Colui che ha dato origine al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

I Consiglieri che abbiano fatto parte di precedenti Giunte Municipali, di cui provvedimenti od operati si discuta, hanno diritto ad ottenere la parola al termine della discussione.

Il complesso degli interventi non può superare complessivamente i cinque minuti cadauno.

**Art. 30 - Dichiarazione di voto**

A conclusione della discussione un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.

Iniziate le operazioni di voto, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Qualora un Consigliere sia di parere diverso da quello del Gruppo cui appartiene può prendere la parola per propria dichiarazione di voto della durata di non oltre tre minuti.

**Art. 31 - Presentazione di emendamenti**

Ciascun Consigliere può presentare al Presidente prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alla deliberazione proposta.

Gli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.

**Art. 32- Discussione e votazione di emendamenti**

Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i tre minuti per ogni Gruppo.

**Art. 33 - Chiusura della discussione**

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e che sia eventualmente intervenuta la replica sua e/o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

**Art. 34 - Votazione**

I Consiglieri votano a scrutinio palese per alzata di mano. A discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei presenti possono votare per appello nominale.

Qualora la nomina o designazione a componenti di organi spetti separatamente, per disposizione normativa, alla maggioranza e alle minoranze consiliari, le relative votazioni vengono effettuate separatamente con la partecipazione rispettiva dei consiglieri componenti la maggioranza e di quelli componenti le minoranze; a tal fine si intendono far parte delle minoranze i consiglieri eletti in liste diverse da quella collegata al Sindaco.

Si intendono approvate le proposte che, messe in votazione, abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti salvo casi, espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto in cui viene richiesta una maggioranza qualificata.

Per quanto concerne le votazioni a scheda segreta la proposta si intende approvata a maggioranza assoluta dei votanti ivi comprese le schede bianche e quelle nulle.

E' fatto divieto di ballottaggio. In caso di parità di voti la proposta è da intendersi non approvata e può essere rinviata al Consiglio Comunale in altra seduta.

**Art. 35 – Verbalizzazione riunioni**

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale, o da chi per Legge lo sostituisce; può essere coadiuvato da personale della segreteria comunale.

I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore, contro e gli astenuti ad ogni proposta e nel verbale saranno indicati in nomi di questi ultimi.

A richiesta di ogni singolo Consigliere gli interventi possono essere inseriti a verbale integralmente purché il testo venga presentato contestualmente o al termine della seduta.

Il Presidente può richiedere l'ausilio del Segretario Comunale per pareri tecnici o ulteriori chiarimenti. Il Segretario può intervenire solo su richiesta del Presidente.

I processi verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al quinto comma dell'art. 16 e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Tutte le sedute del Consiglio Comunale possono essere integralmente registrate, previa comunicazione al Presidente.

**Art. 36 – Segretario e Consiglieri – Incompatibilità di presenza**

Il Segretario Comunale e i Consiglieri devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse personale, o di interesse, liti o contabilità dei parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

Nel caso che si allontani il Segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## **TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 37 – Indennità di presenza e rimborsi spese**

I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascun adunanza a cui abbiano partecipato nella misura fissata dal Consiglio comunale in base alle Leggi vigenti.

### **Art. 38 – Interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Il Sindaco risponderà nei trenta giorni successivi a quello di protocollazione.

### **Art. 39 – Interpellanze**

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

Il Sindaco risponderà nei trenta giorni successivi a quello di protocollazione.

### **Art. 40 – Modalità di presentazione**

Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco e consegnate al protocollo del Comune.

### **Art. 41 – Mozioni**

La mozione consiste nella proposta che il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approvi un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco o della Giunta, per quanto di rispettiva competenza, in riferimento ad interventi da effettuare in un determinato ambito di attività.

Le mozioni devono essere discusse nel Consiglio Comunale immediatamente successivo alla presentazione, a condizione che siano protocollate nei dieci giorni precedenti la convocazione del Consiglio medesimo.

### **Art. 42 - Svolgimento delle mozioni**

La mozione è illustrata dal proponente per un tempo non superiore a cinque minuti. All'illustrazione segue la discussione e la votazione.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, i Consiglieri ed il Sindaco o un Assessore da lui incaricato. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti e non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto, limitati a tre minuti ciascuno.

Nel caso che la mozione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.

**Art. 43 – votazione delle mozioni**

Conclusa la discussione, la mozione è messa in votazione e si considera approvata se ottiene la maggioranza dei votanti.

**Art. 44 – Ordini del giorno**

L'ordine del giorno consiste nella proposta che il Consiglio Comunale, quale espressione politico-rappresentativa della comunità locale, enunci valutazioni su fatti di particolare rilevanza politica, economica e sociale, anche se non materialmente e specificatamente riferibili alla comunità locale. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche per la discussione e la votazione degli ordini del giorno.

## **TITOLO VII COMMISSIONI**

**Art. 45 – Commissioni consiliari permanenti**

Il Consiglio Comunale, allo scopo di rendere più partecipati i suoi lavori e per fornire adeguati supporti conoscitivi e di controllo all'Amministrazione Comunale, nell'ambito della sua autonomia e nel rispetto delle norme vigenti, può istituire commissioni a carattere permanente.

E' compito di ogni commissione nella sua prima riunione che avverrà su iniziativa del Sindaco, darsi un programma di lavoro, specificare dettagliatamente il proprio campo d'intervento e le proprie competenze.

**Art. 46 – Composizione, nomina e durata delle Commissioni Permanenti**

Ogni Commissione permanente è composta da tre rappresentanti per il gruppo di maggioranza e da due rappresentanti per i gruppi di minoranza.

I componenti devono essere Consiglieri comunali.

Le nomine vengono eseguite secondo le modalità previste dalla legge.

Le Commissioni Consiliari permanenti rimangono in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale, salvo voto di scioglimento preso a maggioranza dal Consiglio comunale.

Le riunioni delle Commissioni non sono aperte al pubblico.

**Art. 47 – Lavori delle Commissioni permanenti**

Ai lavori delle Commissioni intervengono anche il Sindaco e gli Assessori interessati su loro iniziativa o su richiesta del Presidente della Commissione, esclusivamente come relatori.

Ogni Consigliere Comunale può partecipare alle sedute di Commissioni diverse da quelle di appartenenza, ma solo come uditore.



E' facoltà delle Commissioni convocare altre persone in rappresentanza delle forze sociali, politiche ed economiche e chiunque la commissione ritenga possa contribuire alla discussione dei problemi allo studio.

Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione è curato dai Responsabili di Servizio delle rispettive aree di attività che designano un impiegato con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Responsabile di Servizio fornirà alla commissione i chiarimenti e quanto necessario per il buon funzionamento della stessa.

Ogni Commissione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente convoca almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione la Commissione e ne fissa l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche alla Giunta municipale.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza.

Le Commissioni permanenti sono investite di funzioni referenti; i loro pareri sono facoltativi e non vincolanti. Esse prendono in esame le questioni loro assegnate dal Sindaco o dal Presidente, le dibattono e formano una relazione in ordine alle soluzioni proposte. La relazione è presentata dal Presidente al Sindaco e al Segretario Comunale.

#### **Art. 48 – Commissioni speciali – miste**

Il Consiglio Comunale può disporre l'istituzione di Commissioni speciali miste composte da membri Consiglieri Comunali ed esterni per lo studio di particolari problemi od oggetti.

Le Commissioni speciali miste sono sciolte non appena ultimati i compiti affidati loro dal Consiglio.

#### **Art. 49 – Commissioni di indagine**

Con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

La delibera istitutiva definisce l'oggetto dell'indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

La Commissione d'indagine è formata dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente. La Presidenza è assegnata ad un rappresentante della minoranza consiliare. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente della Commissione che funge da segretario della Commissione stessa.

Al termine dei lavori la Commissione formula una relazione per il Consiglio Comunale ove sono enunciati i risultati dell'indagine e le proposte degli interventi che risulti opportuno attivare; la relazione riporta anche eventuali opinioni dissenzienti e le relative proposte.

La relazione viene depositata presso la segreteria comunale.

Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell'indagine nella prima data utile dalla data di remissione della relazione della Commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 50 – Norma di rinvio**

Per il funzionamento delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilite dal presente regolamento.

#### **Art. 51 – Entrata in vigore – Diffusione**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'acquisizione di esecutività da parte della deliberazione con la quale esso è stato approvato. A decorrere da tale data

s'intende abrogata ogni precedente regolamentazione del funzionamento del Consiglio Comunale contenuta in atti comunali di natura anche non regolamentare.

Ad acquisita esecutività il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni.

Ai Consiglieri Comunali è trasmessa, a cura del Presidente, copia del presente regolamento.